

CIRCOLARE 14/D



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 10 agosto 2010

Protocollo: 103178 / R.U.

Rif.:

Allegati

Alle Direzioni regionali e interregionali

Agli Uffici delle dogane

Loro Sedi

e, per conoscenza:

Alla Direzione Centrale Tecnologie per
l'Innovazione

Alla Direzione Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso

Alla Direzione Centrale Gestione Tributi e
Rapporto con gli Utenti

Alla Direzione Centrale Analisi Merceologica
Sviluppo Laboratori chimici

All'Ufficio Centrale Antifrode

Sede

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Roma

All'Unione Petrolifera

Via del Giorgione, 129

Roma

All'Assocostieri

Via di Vigna Murata, 40

Roma

OGGETTO: INFOIL – D.M. n. 169 del 29/10/2009 e Determinazione
direttoriale n. 72258 / R.U. del 24/05/2010 – Indirizzi operativi.

INDICE

PREMESSA	pag. 4
1) <u>CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E DISLOCAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO</u>	pag. 5
<i>1.1 Specifiche relative alle postazioni di accesso al sistema informatizzato di controllo</i>	<i>pag. 6</i>
<i>1.2 Specifiche relative alle modalità di accesso al sistema informatizzato di controllo (caratterizzazione di connessione autonoma e diretta) ...</i>	<i>pag. 6</i>
<i>1.3 Caratteristiche tecniche minime degli strumenti a telelettura</i>	<i>pag. 7</i>
<i>1.3.1 Strumenti per la misura della lunghezza</i>	<i>pag. 7</i>
<i>1.3.2 Strumenti per la misura della temperatura</i>	<i>pag. 8</i>
<i>1.4 Caratteristiche tecniche minime degli strumenti a lettura diretta ...</i>	<i>pag. 9</i>
<i>1.5 Disposizioni relative alle certificazioni di taratura degli strumenti fiscali</i>	<i>pag. 9</i>
2) <u>DATI ELEMENTARI DI INTERESSE FISCALE E FUNZIONI DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DI CONTROLLO</u>	pag. 9
<i>2.1 Rappresentazione grafica delle telemisure del serbatoio</i>	<i>pag. 11</i>
3) <u>MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI ELEMENTARI PER IL TRAMITE DEL SISTEMA TELEMATICO DOGANALE</u>	pag. 11
4) <u>ACCERTAMENTO QUALI - QUANTITATIVO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA</u>	pag. 11
<i>4.1 Utilizzo e gestione in INFOIL del serbatoio tarato</i>	<i>pag. 12</i>
<i>4.2 Retrocessione a semilavorato del contenuto residuale di prodotto finito di un serbatoio</i>	<i>pag. 13</i>
<i>4.3 Prelevamento campioni</i>	<i>pag. 14</i>
<i>4.4 Contabilità del deposito fiscale</i>	<i>pag. 15</i>
5) <u>CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI</u>	pag. 16

6) <u>PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO PER L'ADOZIONE DEL SISTEMA INFORMATIZZATO DI CONTROLLO INFOIL</u>	pag. 17
<i>6.1 Presentazione dell'istanza</i>	pag. 17
<i>6.2 Verifica tecnica di primo impianto ai fini INFOIL</i>	pag. 19
<i>6.3 Disciplinare INFOIL</i>	pag. 20
<i>6.4 Periodo di sperimentazione</i>	pag. 23
<i>6.5 Conclusione del procedimento</i>	pag. 24

PREMESSA

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 169 del 29 ottobre 2009 (entrato in vigore il 25 maggio 2010), di seguito Regolamento INFOIL, sono state emanate disposizioni concernenti il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Con successiva Determinazione direttoriale n. 72258 / R.U. del 24/05/2010, di seguito Direttoriale INFOIL, sono state precisate talune disposizioni applicative, principalmente con riguardo a quanto previsto dagli articoli 1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 4, comma 2 del Regolamento INFOIL.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni e le direttive di dettaglio sugli argomenti disciplinati dal Regolamento INFOIL e dalla Direttoriale INFOIL, per consentire la puntuale applicazione delle disposizioni recate dai suddetti provvedimenti, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione all'adozione del sistema informatizzato di controllo INFOIL – in seguito INFOIL – e per la gestione del sistema stesso.

L'adozione di INFOIL è riservata esclusivamente agli impianti di produzione di prodotti energetici gestiti in regime di deposito fiscale ove, in virtù della relativa autorizzazione, si rende non più obbligatoria la continuativa presenza del personale dell'Amministrazione finanziaria. Il suddetto personale, sulla base dei dati elementari prelevati dalle telemisure installate in campo ed alimentanti il sistema INFOIL, verifica la correttezza dell'accertamento di produzione e della successiva liquidazione dell'imposta operati dal Depositario autorizzato, mediante piani di controllo che prevedono interventi in tempo reale o differito, strutturati in funzione delle singole realtà operative e basati sui principi dell'analisi dei rischi.

L'esercente lo stabilimento di produzione di prodotti energetici, ovvero l'impianto petrolchimico nel quale i prodotti energetici sono consumati in combinazione come combustibile da riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, che adotta il sistema INFOIL, si assume la piena responsabilità delle operazioni di rilevanza fiscale effettuate, delle quali da informazione all'Ufficio delle dogane anche tramite le opportune dichiarazioni di programma giornaliero di lavorazione che il competente Ufficio doganale accetta, riscontrandone poi l'esecuzione attraverso gli strumenti di controllo messi a disposizione dall'operatore e riservandosi comunque la facoltà di effettuare gli ulteriori riscontri ritenuti più opportuni.

Nei depositi fiscali autorizzati all'adozione di INFOIL, al fine di garantire la totale autonomia operativa da parte del Depositario autorizzato, cessa la sistematica movimentazione ai fini fiscali (applicazione e rimozione) dei suggelli; di

conseguenza, a decorrere dalla data dell'autorizzazione all'adozione di INFOIL, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente provvede alla loro rimozione. Eventuali forme residuali di suggellamento saranno trattate nei singoli disciplinari INFOIL di seguito definiti.

Presso ogni impianto autorizzato ad adottare INFOIL mantiene comunque le sue originarie prerogative il Gruppo misto permanente di lavoro, costituito sia da rappresentanti delle Strutture territoriali competenti sia dalla Ditta interessata, che provvede ancora, in particolare, a redigere ed aggiornare il Disciplinare per la gestione in sicurezza fiscale del relativo deposito, di seguito Disciplinare INFOIL, che deve essere ovviamente coerente con le disposizioni recate dal Regolamento INFOIL, dalla Direttoriale INFOIL e dalla presente circolare.

Atteso che le attività connesse con l'adozione di INFOIL sono riconducibili al Depositario autorizzato, il quale è unico responsabile di ogni operazione e adempimento, eventuali deleghe a dipendenti o a soggetti terzi o a professionisti iscritti ad albi professionali, allorquando previsto dalle norme vigenti in relazione a specifici adempimenti, devono essere formalizzate nei modi di rito e depositate agli atti dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

Si conferma altresì, come già chiarito con la nota prot. N. 107800/RU del 6 agosto 2009, la rilevanza degli accertamenti sugli oli minerali compiuti ai fini delle accise anche ai fini doganali, per quanto concerne, rispettivamente, le operazioni di importazione e di esportazione.

1) *Caratteristiche tecniche minime e dislocazione degli strumenti di controllo*

Il rilascio dell'autorizzazione al Depositario autorizzato che presenta la relativa istanza all'adozione di INFOIL, è inderogabilmente condizionato al possesso, da parte del Depositario autorizzato, di:

- a. un sistema informatizzato di controllo che consenta la consultazione autonoma e diretta dei dati d'interesse fiscale da parte dell'Agenzia delle dogane, intendendo per **consultazione autonoma**, la disponibilità in sede di terminali opportunamente collegati e, per **consultazione diretta**, la replica non alterata dei dati di campo e delle relative elaborazioni, **impiegate operativamente dalla ditta**;
- b. un parco serbatoi di stoccaggio, per prodotti sottoposti ad accisa, totalmente attrezzato con telemisure di livello e temperatura, ad eccezione dei serbatoi asserviti agli impianti di produzione (polmoni, accumulatori, eccetera).

1.1 Specifiche relative alle postazioni di accesso al sistema informatizzato di controllo

1. Il Depositario autorizzato garantisce il mantenimento della corrente funzionalità dei locali già adibiti a sede dell'Ufficio finanziario di fabbrica e provvede ad attrezzarli con una o più postazioni per la connessione da parte dell'Agenzia delle dogane al sistema informatizzato di controllo. Una postazione (due su richiesta) dovrà essere pure installata presso la sede principale dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto;
2. dette postazioni di connessione al sistema informatizzato di controllo devono essere mantenute, a cura e sotto la responsabilità del Depositario autorizzato, in perfetta efficienza. Esse devono essere costantemente aggiornate sia a livello software che a livello hardware, in modo tale da garantire la completa visibilità, la tempestiva consultazione nonché, nei casi previsti, la stampa delle informazioni fiscalmente rilevanti;
3. i casi d'indisponibilità parziale o totale del sistema informatizzato di controllo sono regolati nel Disciplinare INFOIL.

1.2 Specifiche relative alle modalità di accesso al sistema informatizzato di controllo (caratterizzazione di connessione autonoma e diretta)

1. I dati aventi rilevanza fiscale sono inseriti nel sistema informatizzato di controllo solamente dal Depositario autorizzato o dai soggetti delegati come in premessa; i suddetti dati sono autenticati sul sistema attraverso user ID e password dell'operatore;
2. il personale dell'Ufficio delle dogane, all'uopo identificato dalla Struttura dell'Agenzia presso la quale è installato il terminale connesso con il sistema informatizzato di controllo, accede a quest'ultimo tramite opportuna user ID e password;
3. il personale dell'Ufficio delle dogane come sopra identificato accede, dalle postazioni allo scopo attrezzate, in qualsiasi momento. Eventuali interruzioni temporanee di tale possibilità per esigenze manutentive programmabili, di durata inferiore ad una giornata salvo eccezioni, vengono comunicate, con almeno un giorno di anticipo, dal Depositario autorizzato a tutte le Strutture dell'Agenzia connesse con il sistema del deposito;
4. il personale dell'Ufficio delle dogane come sopra identificato accede, di norma ed in funzione di sola consultazione, agli stessi dati utilizzati, per il completo governo della gestione operativa delle attività fiscalmente rilevanti che compongono la realtà aziendale, dal personale del Depositario autorizzato:

- dalle postazioni riservate ed allo scopo attrezzate;
 - da tutti gli altri elaboratori connessi al sistema informatizzato di controllo, per il tramite delle medesime credenziali;
5. resta ferma la facoltà del personale dell'Ufficio delle dogane di accertare l'esatta corrispondenza tra i dati visualizzati mediante proprie credenziali ed i medesimi visualizzati con credenziali del personale del Depositario autorizzato;
 6. gli accessi al sistema informatizzato di controllo sono debitamente monitorati e storicizzati al fine di rendere sempre possibile all'Agenzia sia l'identificazione del soggetto che ha validato o successivamente modificato o cancellato documenti aventi valenza fiscale sia l'individuazione di eventuali accessi impropri al sistema;
 7. le linee utilizzate per la connessione dei computer remoti al server centrale del sistema informatizzato di controllo devono essere o dedicate o dotate di sistemi di sicurezza che garantiscano la riservatezza e l'integrità dei dati (VPN, tecnologie web SSL).

1.3 Caratteristiche tecniche minime degli strumenti a telelettura

1.3.1 Strumenti per la misura della lunghezza

1. Gli strumenti di misura della lunghezza, per la determinazione del livello di liquido in serbatoio, devono avere un campo di misura sufficiente a determinare la massima altezza raggiungibile dal liquido nel serbatoio sul quale sono installati;
2. non sono ammessi strumenti di misura del livello aventi, in tutto il campo di misura, sensibilità maggiore di 1 mm;
3. in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il Depositario autorizzato dovesse disporre, per lo stesso livello di un medesimo serbatoio alla stessa ora e giorno, di entrambe le misure manuale ed automatizzata il medesimo procede a:
 - registrare sul sistema, anche fuori sequenza se le rilevazioni sono sfasate rispetto alla cadenza imposta dal sistema, entrambe le misure, avendo cura di evidenziare opportunamente la misura manuale per distinguerla da quella automatizzata;
 - effettuare il confronto al fine di verificare che lo scarto tra le stesse risulti compreso nell'intervallo che verrà determinato e comunicato con apposita nota, al termine della verifica attualmente in corso ad opera dei Gruppi misti permanenti di lavoro presso ciascun impianto. Nel caso in cui il suddetto scarto si collochi al di fuori del cennato intervallo, il valore della misura preso in considerazione è quello manuale e si procede immediatamente al riallineamento del telelivello per riportarne la misura

entro i suddetti limiti. Tale operazione deve trovare registrazione sul sistema INFOIL;

4. i telelivelli installati sui serbatoi che, nel corso della normale operatività, non dovessero essere stati sottoposti a detta verifica, vengono comunque verificati, da parte del Depositario autorizzato, con frequenza annuale e secondo il suddetto criterio;
5. nel caso di serbatoi non utilizzati per accertamenti di produzione né oggetto di retrocessione della quantità residuale giacente, con la medesima cadenza annuale sono sottoposte a riallineamento le telemisure di livello che, pur facendo registrare in assoluto scostamenti rispetto alla misura manuale superiori ai limiti di cui al precedente sub 3, realizzano, a causa di un errore sistematico, una differenza con la successiva seconda misura pari a quella tra le corrispondenti misure manuali.

1.3.2 Strumenti per la misura della temperatura

1. Gli strumenti di misura della temperatura devono avere un campo di misura esteso almeno all'intervallo $-10^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$;
2. non sono ammessi strumenti di misura della temperatura aventi sensibilità in tutto il campo di misura maggiore di $0,1^{\circ}\text{C}$;
3. in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il Depositario autorizzato dovesse disporre, per la stessa temperatura dello stesso prodotto nel medesimo serbatoio alla stessa ora e giorno, di entrambe le misure - manuale e automatizzata - il medesimo procede a:
 - registrare sul sistema, anche fuori sequenza se le rilevazioni sono sfasate rispetto alla cadenza imposta dal sistema, entrambe le misure, avendo cura di evidenziare opportunamente la misura manuale per distinguerla da quella automatizzata;
 - effettuare il confronto al fine di verificare che lo scarto tra le stesse risulti compreso nell'intervallo che verrà determinato e comunicato con apposita nota, al termine della verifica attualmente in corso ad opera dei Gruppi misti permanenti di lavoro presso ciascun impianto. Nel caso in cui il suddetto scarto si collochi al di fuori del cennato intervallo, il valore della misura preso in considerazione è quello manuale e si procede immediatamente al riallineamento dello strumento di telemisura per riportare la risposta dello stesso entro i suddetti limiti. Tale operazione deve trovare registrazione sul sistema INFOIL;
4. le sonde termometriche installate sui serbatoi che, nel corso della normale operatività, non dovessero essere state sottoposte a detta verifica, vengono

comunque verificate, da parte del Depositario autorizzato, con frequenza annuale e secondo il suddetto criterio.

1.4 Caratteristiche tecniche minime degli strumenti a lettura diretta

1. Gli strumenti di misura della **densità a 15°C** per gli oli minerali, escluso il G.P.L., devono avere un campo di misura esteso almeno all'intervallo $680 \text{ kg/m}^3 \div 1.050 \text{ kg/m}^3$;
2. gli strumenti di misura **della densità a 15°C** della fase liquida del gpl devono avere un campo di misura esteso almeno all'intervallo $450 \text{ kg/m}^3 \div 650 \text{ kg/m}^3$;
3. non sono ammessi strumenti di misura della densità a 15°C aventi, in tutto il campo di misura, sensibilità maggiore di $0,1 \text{ kg/m}^3$;
4. gli strumenti di misura della **viscosità a 50°C** per gli oli combustibili devono avere un campo di misura esteso almeno all'intervallo $10 \text{ centistokes} \div 100 \text{ centistokes}$;
5. non sono ammessi strumenti di misura della viscosità a 50°C aventi, in tutto il campo di misura, sensibilità maggiore di $0,1 \text{ centistokes}$;
6. ai fini della riproducibilità e della ripetibilità delle misure di densità a 15°C, di viscosità a 50°C nonché di tutte le altre misure aventi valenza fiscale non espressamente richiamate nella presente circolare fanno fede le più aggiornate norme tecniche riferite al metodo utilizzato per effettuare la misura.

1.5 Disposizioni relative alle certificazioni di taratura degli strumenti fiscali

1. Le bindelle eventualmente utilizzate per la misura del livello del liquido in serbatoio devono essere munite di certificato metrico in corso di validità;
2. gli strumenti di misura della densità a 15°C, della viscosità a 50°C e della temperatura devono essere sottoposti dal Depositario autorizzato alle operazioni di taratura nel rispetto della relativa normativa vigente. Nel certificato di taratura deve essere riportato il periodo di vigenza dello stesso;
3. l'originale del suddetto certificato deve essere archiviato, e reso disponibile ad ogni richiesta del personale dell'Agenzia addetto ai controlli, per i cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stato emesso.

2) Dati elementari di interesse fiscale e funzioni del sistema informatizzato di controllo

1. Tenuto conto di quanto precede, il sistema INFOIL, per consentire la replica non alterata dei dati di campo e delle relative elaborazioni, deve essere:

- a. alimentato in continuo, almeno ogni quindici minuti, dai seguenti dati provenienti, per rilevazione diretta, da appositi strumenti installati su ciascun serbatoio:
 - livello raggiunto dal prodotto;
 - temperatura media del prodotto;
 - b. alimentato, ad evento, anche con i dati relativi alle misure condotte manualmente, ogni qualvolta e per qualsiasi motivo il Depositario autorizzato dovesse disporre. Le relative registrazioni sono evidenziate opportunamente per distinguerle da quelle automatizzate;
 - c. dotato di un'anagrafica dei serbatoi utilizzati ai fini fiscali, nella quale trovano registrazione almeno le seguenti informazioni:
 - sigla identificativa del serbatoio;
 - caratteristiche costruttive del serbatoio;
 - categoria fiscale del prodotto stoccato;
 - tabella di taratura;
2. il sistema INFOIL consente, altresì, l'accorpamento dei dati sorgente nella seguente documentazione:
- programma giornaliero delle lavorazioni;
 - dichiarazioni di accertamento delle quantità prodotte/movimentate; relativamente a queste ultime, ad eccezione dei trasporti via terra. Nelle suddette dichiarazioni sono sempre indicati almeno i seguenti dati:
 - densità a 15°C del prodotto oggetto della dichiarazione;
 - quantità del prodotto movimentato;resta inteso che ciascun documento trova univoco riferimento con il/i serbatoio/i di introduzione/estrazione e con gli eventuali esiti d'analisi;
 - dichiarazioni di retrocessione di prodotto finito a semilavorato;
 - certificati di analisi dei prodotti introdotti in deposito, in particolare, quelli relativi agli accertamenti di produzione ed all'olio greggio di petrolio. Restano esclusi da quanto sopra i prodotti introdotti via terra;
 - resoconti mensili dell'imposta liquidata;
3. i dati di cui al precedente sub 1 sono storicizzati nel sistema informatizzato di controllo e sono resi disponibili in linea, per eventuale successiva consultazione, per almeno i cinque esercizi finanziari successivi a quello al quale si riferiscono;
4. le documentazioni di cui al precedente sub 2, numerate con criteri che ne garantiscano l'unicità in ciascun anno solare, sono storicizzate nel sistema informatizzato di controllo per eventuale successiva consultazione, per almeno i cinque esercizi finanziari successivi a quello al quale si riferiscono;
5. il sistema informatizzato di controllo dispone almeno delle seguenti funzionalità:

- monitoraggio in tempo reale dello stato dei serbatoi di raffineria, con possibilità di visualizzare le relative tabelle di taratura inserite a sistema;
- visualizzazione e stampa di tutta la documentazione di cui al precedente sub 2;
- generazione, visualizzazione, storicizzazione e stampa dei registri contabili di carico e scarico del deposito fiscale a partire dai dati di cui al punto 2;
- visualizzazione e stampa dei dati di livello e di temperatura con riferimento a qualsiasi serbatoio e ad un qualsiasi periodo temporale impostato dall'utente.

2.1 Rappresentazione grafica delle telemisure del serbatoio

1. Per ciascun serbatoio, le misure di livello e di temperatura al variare del tempo devono essere organizzabili in opportuni grafici, dall'interpretazione dei quali si possano desumere, ad esempio, l'ora di inizio e di termine delle operazioni di riempimento e di estrazione, i periodi temporali in cui non si è avuta movimentazione di prodotto, eccetera;
2. in caso di malfunzionamento o di scollegamento del telelivello, l'assenza di segnale deve essere riscontrabile sul grafico relativo al serbatoio.

3) Modalità di trasmissione dei dati elementari per il tramite del sistema telematico doganale

I depositi fiscali gestiti attraverso INFOIL sono tenuti al rispetto delle norme relative alla trasmissione telematica delle contabilità all'Agenzia delle dogane (D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, determinazione Direttoriale prot. 1494/UD del 26 settembre 2007 e successive circolari applicative).

Tenuto conto della portata e della configurazione del sistema INFOIL, i dati ivi registrati sono gestiti, in fase di prima applicazione di tale strumento, in ambito locale, ferma restando la possibilità di stabilire, con successive istruzioni, diverse modalità di connessione al sistema telematico doganale o ad altro canale di telecomunicazione per la trasmissione dei dati elementari caratteristici di INFOIL.

4) Accertamento quali-quantitativo e liquidazione della relativa imposta

1. L'accertamento quali-quantitativo delle partite in ingresso/uscita nel/dal deposito fiscale è condotto dal Depositario autorizzato attraverso i dati registrati nel sistema informatizzato di controllo;
2. la liquidazione dell'imposta per le partite immesse in consumo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, comma 3, del Testo unico delle accise, è effettuata dal Depositario autorizzato in base ai dati risultanti

dall'accertamento quali-quantitativo ed alla vigente aliquota d'imposta che compete al singolo prodotto in relazione alla destinazione d'uso del medesimo. Entrambi i suddetti dati sono registrati nel sistema INFOIL;

3. il personale dell'Agenzia delle dogane all'atto del controllo procede al riscontro dei suddetti dati rielaborandoli a partire dalle telemisure.

4.1 Utilizzo e gestione in INFOIL del serbatoio tarato

1. All'atto dell'accertamento in serbatoio di un prodotto, il livello dell'acqua in esso contenuta è considerato pari a zero. In altri termini, si considera che il serbatoio contenga esclusivamente il prodotto in accertamento. Eventuali diversi criteri di gestione devono trovare motivata rappresentazione nel Disciplinare INFOIL;
2. ogni operazione di accertamento in serbatoio di un prodotto trova registrazione, in apposita dichiarazione stampabile a richiesta degli organi di controllo, sul sistema INFOIL. La dichiarazione è conservata, per eventuale successiva consultazione, per almeno i cinque esercizi finanziari successivi a quello nel quale è stata prodotta;
3. la dichiarazione, intesa come aggregazione logica di dati registrati nelle varie sezioni del sistema INFOIL, deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - numero d'ordine progressivo annuale, possibilmente per serbatoio;
 - sigla identificativa del serbatoio in accertamento;
 - data ed ora di elaborazione;
 - data/e ed ora/e di rilevazione delle telemisure di livello e temperatura;
 - tipo di operazione al quale si riferisce (accertamento di produzione, retrocessione a semilavorato di un prodotto finito, immissione in consumo prodotto finito, travaso, ecc.);
 - circuito utilizzato (serbatoio – linea aspirazione – pompa, ecc.);
 - classificazione fiscale del prodotto in accertamento e riferimento al relativo certificato di analisi qualora storicizzato nel sistema informatizzato di controllo;
 - quantità di prodotto accertata, unitamente a tutti i parametri utilizzati per il relativo sviluppo (misure iniziale – inesistente nelle operazioni di accertamento di produzione e di retrocessione della giacenza residuale in serbatoio di un prodotto FS – e finale di livello, temperature, densità a 15 °C, ecc.);
4. le misure iniziale (quando significativa) e finale del livello del liquido, nonché delle corrispondenti temperature, devono trovare riscontro, fuori sequenza ed opportunamente evidenziate se rilevate con sonda manuale, anche nella serie storicizzata delle telemisure;

5. al fine di rendere significativi i controlli successivi, si considera che ciascuna operazione abbia inizio e termine nelle date ed ore di registrazione a sistema delle misure riportate nelle rispettive dichiarazioni e registrate nella serie storicizzata delle stesse;

4.2 Retrocessione a semilavorato del contenuto residuale di prodotto finito di un serbatoio

1. Un prodotto contenuto in un serbatoio già sottoposto ad accertamento quali-quantitativo, che si trova quindi nello stato di prodotto fiscalmente finito (di seguito FF), può essere “retrocesso” allo stato di prodotto fiscalmente semilavorato (di seguito FS), ai sensi dell’art. 1 comma 5 del Regolamento INFOIL;
2. detta operazione deve trovare riferimento nel previsto programma di lavorazione giornaliero (comunicazione preventiva) dinamicamente gestito nel corso della giornata;
3. la procedura di retrocessione è applicabile qualunque sia la quantità di prodotto finito contenuta nel serbatoio. In particolare, la retrocessione può essere effettuata, per comprovate e giustificate motivazioni tecniche, anche sull’intera quantità di prodotto oggetto di accertamento, prima, cioè, che siano state effettuate delle estrazioni;
4. per ogni retrocessione il Depositario autorizzato provvede, sotto la propria responsabilità, alla redazione di un’apposita dichiarazione;
5. la dichiarazione di retrocessione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - numero di riferimento interno che consenta di identificare univocamente la dichiarazione;
 - sigla identificativa del serbatoio in retrocessione;
 - classificazione fiscale del prodotto in retrocessione;
 - quantità contabile di prodotto FS giacente in serbatoio, determinata come differenza tra la quantità oggetto dell’ultimo accertamento di produzione relativo al serbatoio in questione e la somma delle quantità costituenti le varie partite estratte dal medesimo serbatoio, così come risultanti dal sistema INFOIL ;
 - differenza algebrica tra dette quantità (fisica e contabile) di prodotto giacente in serbatoio. Si prescinde dalla suddetta determinazione allorché gli accertamenti di tutte le quantità di prodotto in gioco sono stati effettuati utilizzando il sistema di misura “serbatoio tarato” in quanto, essendo nella fattispecie la quantità residuale “contabile” funzione della rilevazione finale dell’altezza del liquido in serbatoio relativa all’ultima estrazione, le due giacenze, “fisica” e “contabile”, coincidono;

- valore assoluto percentuale della suddetta differenza calcolato rispetto alla quantità fisica;
- 6. la dichiarazione di retrocessione è registrata nel sistema informatizzato di controllo e conservata, per eventuale successiva consultazione, per almeno i cinque esercizi finanziari successivi a quello nel quale è stata prodotta;
- 7. essendo ancora, come sopra, in corso la verifica della situazione di campo ad opera dei Gruppi misti permanenti di lavoro, si fa riserva di definire il criterio per il controllo della quantità residuale in serbatoio oggetto di restituzione, a conclusione degli approfondimenti in itinere; tale criterio sarà, comunque, in linea con quanto stabilito dall'art.1, comma 6, del Regolamento INFOIL, richiamato dall'art. 3, comma 4, della Direttoriale INFOIL. Nelle more, vengono confermati i sistemi in atto;
- 8. la quantità di prodotto oggetto di retrocessione deve trovare registrazione, in apposita voce della sezione scarico, nel registro di carico e scarico del prodotto stesso.

4.3 Prelevamento campioni

1. Per l'accertamento qualitativo ed ai fini fiscali del contenuto di un serbatoio, il Depositario autorizzato ne preleva un campione, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza;
2. il campione deve essere costituito di regola da 4 esemplari, confezionati in appositi contenitori metallici, da 2 dm³ (per la benzina) ed 1 dm³ ciascuno per tutti gli altri riempiti almeno all'ottanta per cento. I contenitori devono essere atti a preservare le caratteristiche di rilevanza fiscale del contenuto per almeno due mesi, suggellati a cura e sotto la responsabilità del Depositario autorizzato. Casi particolari, relativi sia al numero di esemplari che alla quantità contenuta, possono essere trattati, debitamente motivati, nei singoli disciplinari INFOIL;
3. ciascun contenitore deve essere munito di apposita etichetta numerata che consenta di abbinarlo in maniera univoca al serbatoio di provenienza ed al relativo certificato di analisi;
4. i campioni prelevati sono conservati nell'apposito locale di stoccaggio, ubicato all'interno del recinto del deposito fiscale, nel rispetto delle modalità di cui al successivo capitolo 5;
5. ferme restando le modalità di prelievo e di conservazione, i campioni prelevati ai fini fiscali possono anche coincidere con quelli prelevati per fini commerciali;
6. per l'accertamento qualitativo ed ai fini fiscali del contenuto di un serbatoio, il Depositario autorizzato rileva il dato di densità del prodotto stoccato con

riferimento alla temperatura di 15°C e ne cura la registrazione nel sistema INFOIL nonché sulla dichiarazione di accertamento;

7. il risultato della misura di densità deve essere espresso arrotondandone il valore allo 0,1 kg/m³ più vicino alla temperatura di 15°C;
8. il certificato deve contenere tutte le informazioni rilevanti per la classificazione dal punto di vista fiscale del prodotto in esame;
9. fatta salva la presenza di tali informazioni, sono validi ai fini fiscali anche certificati di analisi predisposti per fini ambientali o commerciali;
10. ai fini dei controlli ambientali di cui all'art.8, comma 2 del D.l.vo 21 marzo 2005, n. 66 o di quelli sulle operazioni di denaturazione di cui all'art. 4, comma 4 della Determinazione Direttoriale prot. 2228 del 28 dicembre 2007, l'Ufficio delle dogane preleva specifici campioni diversi per modalità e quantità da quelli impiegati per l'accertamento qualitativo in serbatoio.

4.4 Contabilità del deposito fiscale

1. Le contabilità del deposito fiscale gestito attraverso INFOIL sono ricostruite, tramite apposite funzioni del sistema informatizzato di controllo, a partire dai dati elementari di interesse fiscale registrati e storicizzati nel sistema stesso;
2. il Depositario autorizzato è obbligato alla tenuta delle contabilità prescritte dal paragrafo 5 della circolare 335 del 30/12/1992 e dal decreto ministeriale 25 marzo 1996 n. 210 anche per i prodotti soggetti all'imposta di consumo. Il Depositario autorizzato ha, altresì, facoltà di inserire nel sistema INFOIL il registro dei prodotti denaturanti di cui all'articolo 6 della determinazione direttoriale prot. 2228 del 28 dicembre 2007;
3. i registri contabili sono tenuti sul sistema INFOIL e sono stampati, su fogli mobili numerati progressivamente, ad ogni richiesta del personale dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza incaricato dei controlli sul deposito. Per i registri di carico e scarico, la suddivisione del registro nelle due rispettive sezioni ed i dettagli del formato di stampa sono definiti, per ciascun deposito fiscale, nel Disciplinare INFOIL. Non è richiesta la vidimazione preventiva dell'Ufficio delle dogane dei supporti cartacei sui quali i registri vengono stampati;
4. il Depositario autorizzato ha facoltà di inserire nel proprio sistema INFOIL una funzionalità per la definizione e la tenuta del registro delle sostanze denaturanti di cui all'articolo 6 della Determinazione direttoriale prot. 2228 del 28 dicembre 2007;
5. i registri di cui al punto 2 sono conservati nel sistema INFOIL per almeno 5 anni seguenti alla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono;

6. in occasione dell'inventario ordinario fisico delle giacenze, condotto una volta l'anno ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 169/09 nonché in occasione di inventari straordinari, l'Ufficio delle dogane procede alla stampa ed alla chiusura dei registri, con le consuete modalità. Al fine del riallineamento della contabilità alle giacenze fisiche, per ciascun prodotto oggetto di inventario, le eccedenze o le deficienze riscontrate e debitamente certificate dall'Ufficio delle dogane sono inserite dal Depositario autorizzato nel sistema informatizzato di controllo;
7. i programmi giornalieri delle lavorazioni nonché le dichiarazioni di accertamento in serbatoio e di retrocessione fanno parte integrante della contabilità del deposito fiscale e devono essere stampati ad ogni richiesta del personale dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza incaricato del controllo;
8. anteriormente alle scadenze previste per il pagamento dell'imposta, è prodotto dal sistema INFOIL un documento riepilogativo dell'accisa e dell'imposta sugli oli lubrificanti effettivamente liquidata nel periodo. Il documento deve riportare esplicitamente il periodo cui si riferisce;
9. restano fermi gli obblighi di invio telematico dei dati della contabilità ai sensi del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24/11/2006.

5) Conservazione dei campioni

1. All'interno del deposito fiscale autorizzato ad adottare il sistema INFOIL, sono ricavati uno o più locali adibiti allo stoccaggio dei campioni, l'ubicazione dei quali è preventivamente denunciata nella documentazione allegata all'istanza di adesione al progetto INFOIL;
2. il suddetto locale deve essere:
 - a) chiuso ed accessibile al personale autorizzato;
 - b) idoneo all'immagazzinamento ed alla corretta conservazione dei campioni, in particolare per quanto riguarda il mantenimento delle caratteristiche ai fini della rappresentatività degli stessi;
 - c) dimensionato per una capacità di stoccaggio pari almeno al numero massimo di campioni che il Depositario autorizzato prevede di prelevare nell'arco temporale di due mesi;
 - d) in regola con le vigenti norme ambientali, di sicurezza sul lavoro e di sicurezza antincendio;
3. i campioni devono essere conservati in maniera ordinata, tale da consentirne l'agevole individuazione;
4. l'Ufficio delle dogane ha facoltà di accedere al locale di stoccaggio nonché di richiedere la consegna di qualsiasi campione per i controlli di competenza;

5. trascorso un periodo di due mesi dalla data del prelievo, il campione, qualora non sia oggetto di controlli fiscali ancora in corso, può essere rimosso dal deposito ed il relativo prodotto torna nella completa disponibilità del Depositario autorizzato.

6) Procedimento autorizzativo per l'adozione del sistema informatizzato di controllo INFOIL

6.1 Presentazione dell'istanza

1. Il Depositario presenta apposita istanza all'Ufficio delle dogane territorialmente competente e, per conoscenza, alla Direzione regionale/interregionale ad esso sovraordinata.
L'istanza, che - così come previsto dal comma 2 dell'art. 4 della Determinazione INFOIL - **deve essere presentata anche per gli stabilimenti nei quali il programma informatizzato di controllo sia stato già attivato in via sperimentale**, contiene, oltre agli elementi identificativi del deposito fiscale, le seguenti informazioni, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 2 del Regolamento INFOIL:
 - a. caratteristiche tecniche, funzionali ed operative del sistema informatico al quale l'Ufficio delle dogane territorialmente competente accede direttamente con terminale collegato a livello locale (che devono rispettare quanto stabilito al riguardo con la presente circolare);
 - b. caratteristiche tecniche e dislocazione degli strumenti per la rilevazione automatica a distanza dei livelli dei serbatoi e delle temperature dei prodotti, nonché modalità utilizzate per la misurazione indiretta delle quantità e della densità, con l'indicazione dei punti di connessione al sistema informatizzato per la rilevazione autonoma e diretta delle misure da parte dell'Agenzia delle dogane;
 - c. tipologia dei dati operativi, contabili e di controllo che il sistema INFOIL é in grado di rilevare, registrare e storicizzare;
 - d. modalità di gestione degli adempimenti contabili ed amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti (es: modalità informatica altro);
 - e. modalità di redazione dei bilanci di materia e di energia;
2. alla suddetta istanza sono allegati gli schemi impiantistici aggiornati del deposito, certificati dal responsabile dell'Ufficio tecnico di Raffineria. **Si prescinde da tale adempimento nel caso di impianti che stiano già operando nell'ambito della predetta sperimentazione**, sempre che la documentazione di seguito indicata **sia stata già prodotta all'Ufficio delle dogane**, nonché **negli altri casi in cui la documentazione in parola risulti comunque agli atti dell'Ufficio procedente**:
 - a. planimetria generale dell'impianto, redatta conformemente alle vigenti norme tecniche, con evidenziati gli accessi al deposito e l'ubicazione dei

- principali impianti di conversione in esso contenuti, le aree adibite a stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti nonché il locale di stoccaggio dei campioni di cui al precedente capitolo 5;
- b. schema a blocchi degli impianti di conversione e di trattamento che costituiscono il complesso industriale nonché delle relative interconnessioni operative;
 - c. planimetria del parco serbatoi di stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti. In particolare, devono essere fornite, per ciascun serbatoio, la tabella di taratura, l'indicazione del prodotto contenuto (vedi circ. n. 7142/XI del 14/10/1981 così come rettificata con telex n. 10034 del 29/12/1981) e della relativa posizione fiscale;
 - d. schema delle linee di introduzione, di movimentazione e di estrazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti nell'impianto, con il relativo calcolo degli involucri, e con indicazione degli organi di controllo, delle pompe e degli strumenti di misura su di esse installati. Per ciascuna linea devono essere specificati i prodotti per i quali viene utilizzata e, in caso di linee non dedicate ad un solo prodotto, le relative modalità di spiazzamento dei prodotti medesimi;
 - e. descrizione delle pensiline di carico, con particolare riferimento ai prodotti trattati, al numero di bracci di carico, agli strumenti di misura installati ed agli eventuali sistemi di predeterminazione del carico posti in opera;
 - f. planimetria e schemi meccanici dei collegamenti del terminale marittimo alla terraferma;
 - g. schema quantificato dei flussi nominali di materia e di energia dell'impianto nonché una relazione intesa a descrivere i processi di generazione, di trasformazione e di utilizzazione dell'energia con individuazione dei parametri di impiego relativi alle attività fiscalmente rilevanti;
 - h. marca, modello e tipo delle telemisure di livello e di temperatura installate e loro dislocazione nel parco serbatoi;
3. in considerazione del fatto che le realtà impiantistiche in argomento sono note all'Amministrazione finanziaria fin dalla loro origine (decreto di concessione/autorizzazione e relativa fase istruttoria, collaudi delle varie Commissioni, verifica di primo impianto da parte dell'Amministrazione finanziaria, ecc.) eventuali integrazioni/aggiornamenti della documentazione di cui sopra potranno essere prodotti anche successivamente alla presentazione della domanda ma sempre anteriormente al rilascio dell'autorizzazione INFOIL;
 4. anteriormente al rilascio dell'autorizzazione INFOIL, l'Ufficio delle dogane competente promuove, per il tramite della Direzione

regionale/interregionale, l'acquisizione del parere prescritto dall'art.3, comma 1, del Regolamento INFOIL;

5. il Depositario autorizzato è tenuto a comunicare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, anteriormente alla realizzazione, qualsiasi modifica allo stato dei fatti denunciato e verificato dall'Amministrazione finanziaria.

6.2 Verifica tecnica di primo impianto ai fini INFOIL

Si premette che, relativamente agli impianti già oggetto di sperimentazione anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento INFOIL, per i quali la verifica di primo impianto è stata già condotta, gli Uffici delle dogane accertano la conformità delle procedure stabilite nel Disciplinare INFOIL alle vigenti disposizioni e ne adeguano eventualmente il contenuto attraverso il Gruppo misto permanente di lavoro.

Negli altri casi, la verifica di primo impianto viene condotta secondo le seguenti modalità:.

1. l'Ufficio delle dogane procede, in contraddittorio con il Depositario autorizzato o altro soggetto delegato come in premessa, alla verifica tecnica sull'impianto, integrativa di quelle effettuate in occasione dell'attivazione del deposito fiscale o di eventuali successive modifiche all'assetto tecnico dello stesso, con particolare riferimento ai seguenti aspetti peculiari del sistema INFOIL:
 - rispondenza delle caratteristiche tecniche, funzionali ed operative del sistema INFOIL alle specifiche di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2;
 - rispondenza delle caratteristiche tecniche degli strumenti per la rilevazione a distanza dei livelli dei serbatoi e della temperatura media del prodotto alle specifiche di cui ai sottoparagrafi 1.3.1 e 1.3.2;
 - rispondenza delle caratteristiche tecniche degli strumenti per la rilevazione della densità e della viscosità, nonché degli altri strumenti aventi rilevanza fiscale alle specifiche di cui al paragrafo 1.4;
 - validità dei certificati di taratura della strumentazione da impiegare per fini fiscali;
 - conformità dei dati operativi, contabili e di controllo che il sistema informatizzato è in grado di rilevare, registrare e storicizzare alle specifiche di cui al capitolo 2;
 - rispondenza, in caso di tenuta informatizzata delle contabilità, delle funzioni del sistema INFOIL a quanto previsto in materia di tenuta delle scritture contabili da parte del Depositario autorizzato (Circ. 335 del 30/12/1992);

- rispondenza di quanto denunciato con il reale assetto del parco serbatoi e delle linee di introduzione e di estrazione dei prodotti;
 - rispondenza del locale di stoccaggio dei campioni alle specifiche di cui al capitolo 5;
2. durante la verifica tecnica, l'Ufficio delle dogane può effettuare, a campione, prove di funzionalità degli strumenti di telemisura installati sui serbatoi - mediante riscontro con le corrispondenti misure effettuate manualmente - e del sistema informatizzato di controllo;
 3. delle operazioni come sopra eseguite e dei risultati delle eventuali prove di funzionalità l'Ufficio delle dogane redige apposito processo verbale sottoscritto dalle parti come sopra intervenute.

6.3 Disciplinare INFOIL

1. Contestualmente all'avvio della sperimentazione di cui al successivo punto 6.4, oppure nel caso che ne prescindano per gli impianti già operanti in via sperimentale in INFOIL, la Direzione regionale/interregionale competente sul deposito fiscale istituisce e coordina un Gruppo misto permanente di lavoro composto come segue, o ne adegua eventualmente la composizione nel caso dei Gruppi già istituiti :
 - una unità nominata dalla Direzione regionale/interregionale competente, con funzioni di coordinamento;
 - tre unità dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente con le caratteristiche come appresso specificate;
 - un congruo numero di unità particolarmente qualificate designate dalla ditta;
2. il personale dell'Ufficio delle dogane deve essere esperto nella conduzione delle operazioni di carattere fiscale proprie dell'impianto da sottoporre a controllo e, preferibilmente, anche nella loro gestione attraverso INFOIL. Del suddetto gruppo di lavoro deve far parte almeno un ingegnere dell'Agenzia delle dogane. Lo scopo del suddetto Gruppo è quello di redigere il Disciplinare per la gestione fiscale dell'impianto da sottoporre a controllo mediante il sistema INFOIL;
3. per gli impianti già oggetto di sperimentazione anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento INFOIL, le competenti Direzioni regionali/interregionali adeguano ai criteri qui esposti i **Gruppi misti permanenti di lavoro già istituiti ed operanti**, affinché procedano ad aggiornare come segue i vigenti disciplinari;
4. nel Disciplinare sono descritte le modalità con le quali il Depositario autorizzato è tenuto ad effettuare la totalità delle operazioni aventi rilevanza fiscale, in maniera autonoma e sotto la propria responsabilità;

5. il Disciplinare è redatto in conformità ai criteri ed alle disposizioni definiti dal Regolamento INFOIL, dalla Direttoriale INFOIL e dalla presente circolare. Nel rispetto di tali istruzioni, nel Disciplinare sono specificate le procedure operative di dettaglio (sia di natura tecnica che di carattere amministrativo - contabile) modulate sull'effettiva realtà impiantistica del deposito fiscale nonché sulla struttura del locale sistema INFOIL;
6. nel Disciplinare trovano soluzione condivisa, **laddove ricorrenti**, le problematiche relative ai seguenti aspetti gestionali, proprie del deposito fiscale autorizzato ad adottare INFOIL:
- gestione dello scambio di comunicazioni tra Ufficio delle dogane e Depositario autorizzato, in particolare, in caso di richieste di chiarimenti relative ad eventuali incongruenze riscontrate dall'Ufficio delle dogane sul sistema informatizzato di controllo durante l'esecuzione della vigilanza;
 - caratteristiche dell'accesso del personale autorizzato dell'Agenzia delle dogane alle varie sezioni del sistema informatizzato di controllo, anche a quelle di norma escluse dall'accesso qualora le necessità di eventuali indagini dovessero richiederlo;
 - operazioni eventuali e residuali di suggellamento sull'impianto, in particolare per quanto concerne i circuiti di by-pass dei misuratori eventualmente installati ed in uso nonché le valvole che ne impediscono l'impiego in caso di messa fuori servizio, per operazioni di manutenzione o per mancanza di certificazione metrica;
 - gestione dei serbatoi, in particolar modo per quanto riguarda la presenza di acqua negli stessi all'atto degli accertamenti;
 - dettagli delle procedure di accertamento quali-quantitativo di produzione;
 - dettagli delle procedure di accertamento quali-quantitativo di prodotti finiti, di materie prime e di semilavorati estratti o introdotti in deposito. In particolare, per le varie modalità di movimentazione dei prodotti (via mare, via terra o via oleodotto), sono specificati gli strumenti di misura per la determinazione delle quantità di interesse fiscale nonché, nel rispetto di quanto prescritto al riguardo con la presente circolare, i dettagli delle procedure di controllo, modulate sui dispositivi effettivamente installati sull'impianto;
 - dettagli delle procedure di esportazione e di importazione di materie prime, di semilavorati o di prodotti finiti;
 - eventuali operazioni di spiazzamento degli oleodotti;
 - operazioni di travaso tra serbatoi;
 - operazioni di trasferimento di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti tra impianti distinti ma operanti come un unico deposito fiscale con la redazione del bilancio fiscale unico di cui all'art. 22, comma 3 del

D.lgs 504/95, che comportano la materiale uscita e la successiva reintroduzione nel deposito fiscale;

- dettagli per la redazione del programma giornaliero delle lavorazioni, in particolar modo per quanto attiene ad attività condotte saltuariamente;
 - modalità dell'eventuale presentazione all'Ufficio dei documenti prodotti nel corso dell'attività;
 - contenuto e formato dei registri di carico e scarico del deposito fiscale;
 - criteri di individuazione univoca di tutti i documenti di cui ai paragrafi 2.2 e 4.2.5 registrati sul sistema INFOIL;
 - gestione dei campioni, anche attraverso opportuna applicazione informatica, per quanto attiene al loro immagazzinamento;
 - gestione delle procedure fiscali in caso di malfunzionamenti o di temporanea indisponibilità del sistema INFOIL, che devono prevedere, almeno, l'immediata ed ufficiale comunicazione all'Ufficio delle dogane competente da parte del Depositario autorizzato e la garanzia, al ripristino, dell'alimentazione del sistema con i dati delle operazioni fiscalmente rilevanti nonché la ricostruzione delle relative operazioni che, nel complesso, rappresentano la continuità operativa aziendale nel suddetto periodo di fuori servizio;
 - definizione di apposite procedure in caso di messa fuori servizio dei telelivelli per guasto, per manutenzione o per avvenuto riscontro di discrepanze tra le misure manuali e quelle dei predetti telelivelli superiori ai limiti indicati nei punti 3 dei sottoparagrafi 1.3.1 e 1.3.2;
7. il Disciplinare deve richiamare espressamente il parere di cui al precedente punto 6.1.4. recependone le eventuali prescrizioni;
8. il Disciplinare è oggetto di aggiornamento ogni qualvolta una delle componenti del Gruppo ne ravvisi la necessità. In particolare, quando si dovesse rendere necessaria per il Depositario autorizzato qualsiasi operazione non prevista nel Disciplinare stesso, quest'ultimo viene aggiornato dal Gruppo misto permanente di lavoro attraverso il dettaglio delle relative modalità operative conformate alle vigenti disposizioni ed istruzioni più volte richiamate;
9. il Disciplinare è sottoscritto da tutti gli intervenuti ai relativi lavori ed è trattenuto agli atti della Direzione regionale/interregionale, dell'Ufficio delle dogane e del deposito fiscale. Una copia è inoltre trasmessa all'Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi di questa Direzione Centrale. Con le medesime modalità sono gestiti gli eventuali, successivi aggiornamenti del predetto Disciplinare.

6.4 Periodo di sperimentazione

Le disposizioni del presente paragrafo non trovano applicazione per gli impianti che sono già stati oggetto di sperimentazione anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento INFOIL (25 maggio 2010), considerando tali quelli che hanno attivato INFOIL almeno sei mesi prima (quindi entro il 25 novembre 2009) di tale data.

1. Sulla base del Disciplinare, il Depositario autorizzato avvia la sperimentazione di INFOIL;
2. detta sperimentazione viene condotta in parallelo con la corrente operatività caratterizzata, quest'ultima, dalla gestione fiscale diretta da parte dell'Ufficio delle dogane;
3. in conseguenza di quanto precede, durante la fase di sperimentazione hanno valenza fiscale, per l'accertamento quali-quantitativo, per la liquidazione dell'imposta, per la tenuta delle contabilità di deposito e dell'Ufficio delle dogane nonché per eventuali rilievi sanzionatori, esclusivamente i dati rilevati con le procedure di misura di cui alla circolare n. 335 del 30 dicembre 1992;
4. durante la fase di sperimentazione sono effettuate dal Gruppo misto permanente di lavoro tutte le attività ritenute necessarie per evidenziare e per analizzare le problematiche tecnico-fiscali connesse con la gestione del deposito attraverso INFOIL. In particolare, il Gruppo effettua:
 - prove di attendibilità delle sonde termometriche e dei telelivelli installati sui serbatoi del deposito, attraverso il confronto con le rilevazioni manuali secondo quanto stabilito ai punti 3 dei sottoparagrafi 1.3.1 e 1.3.2;
 - verifica sistematica degli sviluppi dei serbatoi, effettuati dalla ditta con il sistema INFOIL ed in base ai dati caricati nel medesimo, attraverso il confronto con i corrispondenti sviluppi effettuati dal personale dell'Ufficio doganale secondo le procedure di rito;
 - comparazione, attraverso predisposizione di apposita tabella, di detti dati d'accertamento quantitativo a mezzo serbatoio tarato, con eventuali ulteriori dati quantitativi provenienti, per la stessa movimentazione, dal contemporaneo utilizzo di altri strumenti di misura;
 - verifica delle funzionalità del sistema informatizzato di controllo e dell'adeguatezza della dotazione software dello stesso alle effettive esigenze fiscali del deposito ed alle disposizioni al riguardo recate dal Regolamento INFOIL, dalla Direttoriale INFOIL e dalla presente circolare;
5. la fase di sperimentazione viene chiusa, entro sei mesi dal ricevimento dell'istanza di cui al paragrafo 6.1, con la redazione, da parte del Gruppo

misto permanente di lavoro, di una relazione conclusiva sulla sperimentazione. Nella relazione vengono evidenziati, in particolare, i seguenti aspetti:

- esiti delle prove di attendibilità delle telemisure alla luce delle tolleranze ammesse;
- analisi delle differenze, riscontrate durante la fase sperimentale, tra gli sviluppi dei serbatoi basati sulle misure ordinarie con quelli effettuati per tramite delle telemisure. Le differenze andranno valutate sia con riferimento a ciascun prodotto finito, sia in funzione della densità e della temperatura dei prodotti accertati;
- analisi delle cause che hanno originato, durante la fase di sperimentazione, eventuali differenze anomale;
- descrizione delle criticità tecnico-fiscali, sia relative alla strumentazione di campo sia al sistema informatizzato di controllo, evidenziatesi nella pratica applicazione di INFOIL al deposito in questione e dei provvedimenti posti in essere per la loro risoluzione;
- descrizione di eventuali criticità tecnico-fiscali non ancora risolte ed indicazione dei possibili provvedimenti da adottare;

6. attesa la presenza della ditta all'interno del gruppo misto permanente di lavoro, tutte le anomalie che si rilevano nel corso della sperimentazione devono trovare, in corso d'opera, soluzione condivisa tra le parti. Una conclusione negativa della sperimentazione, infatti, comporta il diniego al rilascio dell'autorizzazione.

6.5 Conclusione del procedimento

1. Ultimata la sperimentazione, l'Ufficio delle dogane competente procede, in caso di esito positivo, al rilascio dell'autorizzazione all'adozione di INFOIL, o, in caso negativo, al suo diniego. L'organo che adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego è il Direttore dell'Ufficio delle dogane;
2. i provvedimenti di cui al punto 1 sono formalmente notificati all'operatore interessato. La decisione di rigetto dell'istanza, debitamente circostanziata e motivata, indica i termini per l'eventuale ricorso gerarchico al Direttore della Direzione regionale/interregionale competente per territorio e per l'eventuale impugnativa giurisdizionale innanzi al TAR;
3. per gli impianti già oggetto di sperimentazione anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento INFOIL, l'autorizzazione è rilasciata, nel termine previsto dall'art.4, comma 1, della Determinazione INFOIL, una volta verificati positivamente la regolarità dell'istanza, l'adeguamento del Disciplinare a quanto previsto nel Regolamento, nella Direttoriale INFOIL nella presente circolare e nelle eventuali prescrizioni formulate nel parere di cui al richiamato punto 6.1.4. della presente circolare. Trascorso il periodo

transitorio di cui al menzionato art. 4, comma 1, della Determinazione INFOIL senza che sia stata presentata l'istanza ovvero che si sia provveduto ai necessari menzionati adeguamenti, l'impianto ritorna alla gestione fiscale diretta da parte del personale dell'Ufficio delle dogane. Casi particolari saranno valutati singolarmente dal Gruppo misto permanente di lavoro;

4. copia della relazione conclusiva sulla sperimentazione e del provvedimento finale di autorizzazione come sopra rilasciato sono inviati, per opportuna conoscenza, all'Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi di questa Direzione Centrale. Per gli impianti già oggetto di sperimentazione anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento INFOIL, alla predetta Direzione centrale sarà inviata solamente copia del sopra indicato secondo documento.

o

o o

Codeste Direzioni sono pregate di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte dei dipendenti Uffici delle disposizioni impartite con la presente circolare, segnalando eventuali problematiche operative e riscontrando puntualmente quanto richiesto con nota prot. n. 97690 del 22/07/2010 .

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
f.to *Cinzia Bricca*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93